

ANDREA PUTIGNANI

BREVI NOTE SULL'OPERAZIONE DI « REGISTRAZIONE » NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Qualche ipotesi sulla nozione di « registrazione ». — 3. Il trattamento senza « registrazione »: i dati non registrati in banche dati e i dati in attesa di « registrazione ». — 4. « Registrazione » e identificazione degli scopi del trattamento. — 5. Informativa all'atto della « registrazione » e conseguenze sanzionatorie.

I. PREMESSA.

Il momento della « registrazione » dei dati personali rappresenta l'evento « determinante » di un trattamento: non si tratta soltanto di una impressione suggerita dall'intuito e dalla logica ma, a ben vedere, della stessa prospettiva sistematica delineata dal legislatore.

In queste pagine, si cercherà di analizzare i principali indici di rilevanza della « registrazione » all'interno della normativa sulla protezione dei dati personali, di evidenziarne la problematicità e di ipotizzarne possibili sviluppi.

La nozione di trattamento fornita dall'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675¹, include l'operazione di « registrazione » del dato personale, oltre che l'utilizzo (successivo) di questo o la sua (preventiva) raccolta. La collocazione della « registrazione » nell'elenco, subito dopo la raccolta, rispetta peraltro la correlazione logica e temporale tra l'operazione fondamentale di acquisizione del dato e le successive operazioni di trattamento.

La « registrazione », in questo senso, si esaurisce tipicamente in un'operazione che rimane interna alla sfera di disponibilità giuridica del titolare del trattamento, in quanto diretta alla fissazione della relativa informazione su un supporto dal quale poterla ri-assumere².

* Le opinioni espresse riflettono esclusivamente le convinzioni personali dell'autore e non impegnano in alcun modo il Garante per la protezione dei dati personali, presso il quale egli presta servizio.

¹ V. S. FADDA, *Commento all'art. 1, comma II*, in E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla*

legge n 675/1996, I ed., Padova, 1997, p. 18; P.M. VECCHI, *Commento all'art. 1*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 234.

² Cfr. in questo senso il par. 3, comma 5, n. 1, del *Bundesdatenschutzgesetz*; v. anche Vecchi, *Commento all'art. 1*, in *Nuove leggi civili commentate*, cit., p. 250.

Si tratta, in effetti, di far seguire all'acquisizione del dato (*ex novo* o attraverso la *consultazione* di un archivio), l'attività diretta in via immediata a consentire di poter disporre dell'informazione raccolta per un successivo utilizzo. Ciò non comporta necessariamente che l'informazione medesima sia riprodotta su un supporto organizzato secondo criteri logici più o meno particolari, né sembra dover necessariamente far concludere che la « registrazione » come operazione del trattamento debba essere ontologicamente atta a consentire la confluenza dell'informazione in una banca di dati³.

2. QUALCHE IPOTESI SULLA NOZIONE DI « REGISTRAZIONE ».

L'art. 7, comma 5-*bis*, lett. c), legge n. 675/1996⁴, nel far riferimento, ai fini della c.d. notifica semplificata, ai dati non registrati in una banca di dati, « trattati temporaneamente [...] ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare », non sembra peraltro fornire, da solo, un argomento decisivo per escludere l'equivalenza tra « registrazione » e archiviazione in banca dati.

Il capoverso in esame specifica che, ai fini della possibilità di avvalersi della notificazione semplificata, i dati oggetto del trattamento non debbono essere stati registrati presso una banca di dati, in tal modo consentendo di ravvisare operazioni di « registrazione » che non siano preordinate alla necessaria strutturazione in un archivio di dati.

Nulla vieta di configurare tale operazione come una temporanea fissazione delle informazioni su supporto/i, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, dunque senza il rilievo per così dire « esternale » (v. anche *infra*) annesso alla registrazione ai fini della valutazione della legittimità del trattamento.

D'altra parte, si potrebbe argomentare, in senso contrario, che la specificazione relativa alla « registrazione » in una banca dati, si spiega proprio perché il legislatore ha voluto distinguere, nella specie, le due « operazioni » al solo scopo di consentire l'applicazione della disciplina di semplificazione, laddove nell'ordinarietà dei casi resta rilevante, a norma della legge n. 675/1996, soltanto la « registrazione » « strutturata »⁵. Occorre

³ Al proposito, si noti come, laddove la versione italiana e quella francese della Direttiva 95/46/CE presentano analoga formulazione — nella quale il termine « registrazione » è opposto a « conservazione », così come *enregistrement* a *conservation*, espressioni che semanticamente richiamano un'intervento intellettuale che tenda alla fissazione secondo criteri di riproducibilità organica, e il successivo mantenimento « ordinato » —, la versione inglese preferisca significativamente impiegare, per designare le due fasi, le locuzioni *recording* e *storage*. Com'è noto, tali termini si trovano infatti, nell'esperienza anglosassone, riferiti per lo più ad operazioni

di fissazione, per così dire, naturalistica dell'informazione (il *recording* è primariamente un *taping*, giacché si riferisce in genere al supporto piuttosto che all'organizzazione), ed alla loro « messa a disposizione » (non sfugga che lo *storage* corrisponde all'azione dell'immagazzinare, del mettere da parte, piuttosto che indicare uno stoccaggio razionale).

⁴ Su questa disposizione v. anche G.B. GALLUS, *Commento all'art. 7*, in E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/1996*, cit.³ pp. 65 ss.

⁵ L'art. 1, comma 2, lett. a) della leg-

non trascurare, inoltre, che la norma in questione è stata aggiunta in un secondo tempo, dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 255/1997, e che quindi non sembrerebbe la più idonea a fornire un criterio ricostruttivo generale per la sistematica della legge n. 675/1996.

Risulta difficile, comunque, immaginare un trattamento che non presupponga la previa « fissazione » — con qualunque modalità e su un qualsivoglia supporto — del dato, il quale altrimenti non potrebbe essere impiegato al di fuori di una eventuale immediata ritrasmissione.

La stessa locuzione di « trattamento temporaneo », impiegata all'art. 7, comma 5-bis, lett. c), facendo riferimento all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, appare sottintendere la necessità di operazioni che, pur senza comportare la sistematizzazione dei dati, ne consentano la funzionalizzazione all'esercizio di un'attività organizzata, garantendone la ri-producibilità. In questo senso, la reale scriminante può essere rintracciata effettivamente nella rilevanza, come presupposto della notifica semplificata, della fissazione a soli fini interni alla sfera organizzativa dell'attività del titolare, con l'esclusione di altre finalità, che comporterebbero le necessaria e completa « ufficializzazione » del trattamento⁶.

Nel caso in questione (dati trattati solo temporaneamente), peraltro, è significativamente disposto che la notificazione in forma semplificata può non contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento e della natura dei dati, in deroga a quanto sancito dall'art. 7 per i trattamenti « ordinari ».

Si osserva, al riguardo, che la notificazione dei trattamenti al Garante per la protezione dei dati personali implica, nella normalità dei casi, oltre all'indicazione delle finalità e modalità del trattamento, della natura dei dati trattati, del luogo ove essi sono custoditi e delle categorie degli interessati, la specificazione della banca di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati (art. 7, comma 1, legge n. 675/1996)⁷.

ge n. 675/1996, definisce « banca di dati » qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento. Peraltro, è significativa l'autorevole ammissione (G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, p. 150) riguardante la circostanza che, al livello della legge n. 675/1996, « [l]a nozione di banca dati [...] è stata enucleata al solo scopo di attuare la direttiva-quadro rispetto agli archivi cartacei ». Sul punto, cfr. anche R.G. RODIO, *Profili ricostruttivi del concetto di archivio elettronico e di banca dati*, in A. LOIODICE, G. SANTANIello, *La tutela della riservatezza*, in *Trattato di diritto amministrativo* diretto da G. Santaniello, vol. XXVI, Padova, 2000, pp. 555 ss.

Si confronti, al riguardo, la definizione di archivio » contenuta nella Deliberazione AIPA 30 luglio 1998, n. 24, come « insieme costituito da uno o più supporti di memo-

rizzazione, univocamente identificati, contenenti un insieme di documenti *registrati* ».

⁶ Si può pensare, in termini di analogia, alla differenza che intercorre, nei servizi elettronici, tra il semplice trasporto (*mere conduit*), cioè la semplice trasmissione di informazioni, rispetto alla memorizzazione temporanea (*caching*) di informazioni, automatica, intermedia e temporanea effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo trattamento; oppure rispetto alla memorizzazione (duratura) di informazioni (*hosting*); il tutto, nella prospettiva di individuare una gradazione delle possibilità e responsabilità di valutazione del contenuto delle informazioni veicolate, cui sono dedicati gli artt. 12, 13 e 14 della recente Direttiva n. 2000/31/CE: al riguardo, v. G. DE NOVA e F. DELFINI, *La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni*, in *Rivista di diritto privato*, 2000, p. 703.

⁷ Cfr., sul punto, BUTTARELLI, *Banche*

La medesima disposizione, inoltre, precisa che la notificazione al Garante deve essere effettuata prima dell'inizio del trattamento (art. 7, comma 2)⁸. Dunque, in linea generale, le *policies* del trattamento dovranno essere già sufficientemente specificate, prima della acquisizione dei dati, in modo tale da permettere la successiva fissazione secondo modalità e finalità coerenti con quanto (eventualmente) comunicato all'Autorità. Nella fattispecie presa in esame, invece, la mancata previsione, all'interno del ciclo del trattamento temporaneo, di una « registrazione », esclude coerentemente l'onere di notificazione relativo alle finalità del trattamento.

D'altra parte, non appare certo irrilevante la circostanza che il comma 1 faccia cenno alla « banca di dati cui si riferisce il trattamento », come elemento di cui fornire riscontro nella notificazione, dacché la costituzione in « banca di dati » sembrerebbe il risultato di una strutturazione dei dati (« registrazione »), di cui tener conto nel prosieguo del trattamento, come definito per implicito dal comma 2.

Sulla scorta di queste considerazioni, risulterebbe confermata l'impressione che il legislatore abbia sottinteso una nozione di « registrazione » costruita in funzione della formalizzazione ed ufficializzazione delle finalità e modalità del trattamento, come operazione rivolta a mettere a disposizione tendenzialmente in modo durevole, per utilizzi successivi e ripetibili, l'informazione, secondo criteri maggiori o minori di strutturazione logica o pratica.

La « registrazione », a questa stregua, dovrebbe essere intesa in un'accezione ulteriore rispetto alla mera « presa di possesso » o ricezione del dato, o alla sua definizione su un qualsivoglia supporto, che di per sé sia destinata soltanto a « cristallizzare » l'informazione in un documento⁹.

3. IL TRATTAMENTO SENZA « REGISTRAZIONE »: I DATI NON REGISTRATI IN BANCHE DATI E I DATI IN ATTESA DI « REGISTRAZIONE ».

L'art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all'interessato, tra gli altri, anche il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile del trattamento, « la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se *non ancora registrati*¹⁰, e la comunicazione in forma

dati e tutela della riservatezza, cit., p. 246.

⁸ V. R. ROSETTI, *Commento all'art. 7, in Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 307.

⁹ La Deliberazione AIPA 30 luglio 1998, n. 24, rubricata « regole tecniche per l'uso di supporti ottici », all'art. 1, lett. h), reca un'interessante definizione di « registrazione » come « rappresentazione digitale » di un documento, in particolare consistente nell'insieme di dati binari scritti durante un'operazione di archiviazione o di riversamento. A sua volta, si deve intendere per « riversamento » l'operazione

che, a partire da una registrazione, ne genera una nuova sul medesimo oppure su un altro supporto di memorizzazione, contenuto nello stesso archivio; per « archiviazione », l'operazione che genera, su di un supporto di memorizzazione, una registrazione contenente la versione iniziale di una istanza di un documento registrato. Cfr. anche R.G. RODIO, *Profili ricostruttivi del concetto di archivio elettronico e di banca dati*, cit., p. 560.

¹⁰ La specificazione non esiste, peraltro, nel testo dell'art. 12, Direttiva n. 95/46/CE.

intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento » (comma 1, lett. c)¹¹.

Si tratta, a ben vedere, di una disposizione non proprio chiarissima.

Non vi sarebbe infatti la possibilità di conferma dell'esistenza di dati personali che riguardano l'interessato, se questi non fossero ancora registrati neppure nell'accezione minimale, quale dianzi proposta, di « fissazione »; né potrebbe l'interessato prendere conoscenza di dati ancora *in itinere*, vale a dire acquisiti (ovviamente non presso lo stesso soggetto), ma ancora non entrati nella disponibilità del titolare o del responsabile. Analogamente, non sarebbe possibile ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali dati e della loro origine; né potrebbe aver seguito la richiesta di conoscere finalità e modalità di un trattamento rispetto al quale, per ciò che risulta a conoscenza del titolare e del responsabile, potrebbe non constare la qualità di interessato del soggetto richiedente. Come appare evidente, anche rispetto alla disposizione in questione occorre pertanto riconoscere la necessità della costruzione di una nozione di « registrazione » minimale, idonea a preservare il significato precettivo della norma.

È altresì evidente, in senso parzialmente diverso, che la richiesta di conoscere finalità e modalità del trattamento, può ritenersi praticabile, qualora — rispetto ai dati rivendicati — sia intervenuta una attività del titolare o del responsabile che, rendendo l'informazione disponibile per la fase di organizzazione, abbia creato una discontinuità rispetto alla semplice conoscenza fenomenica, comportandone l'assimilazione ad una logica e ad una finalità comuni e riconducibili ad un complesso di dati trattati.

A tale scopo non sarebbe certamente sufficiente un'operazione di mera riproduzione su supporto dell'informazione. Peraltro, l'applicabilità della disposizione in commento deve ritenersi limitata a quei casi in cui, comunque, sia strutturalmente prevista o prevedibile una « registrazione » in banca di dati, trattandosi di dati « in attesa di registrazione », laddove per « registrazione » si intende l'operazione di funzionalizzazione agli scopi determinati, espliciti e legittimi di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996¹².

In tal senso sembra opinare anche il Garante per la protezione dei dati personali. In una decisione dell'8 giugno 2000¹³, nello specificare l'ambito di applicazione del disposto dell'art. 13, legge n. 675/1996, l'Autorità mostra infatti (ancorché per implicito) di voler distinguere il diritto accordato dalla legge di accedere (*rectius*: avere conferma) anche ai dati non ancora registrati, dal diritto di accesso ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero *conservati in modo disorganico*. Il diritto d'accesso, inoltre, non riguarderebbe dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa e che potrebbe essere realizzata solo con la collaborazione di altri soggetti¹⁴.

¹¹ Sul punto, si leggano i contributi di R. RISTUCCIA, *Commento all'art. 13*, in E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/1996*, cit., p. 131 ss.; E. BARGELLI, *Commento all'art. 13, I*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 394 ss.

¹² Sui quali v., tra gli altri, E. NAVARRETTA, *Commento all'art. 9*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 318 ss.

¹³ Riportata nel *Bollettino Cittadini e società dell'informazione*, n. 13, voce *Telecomunicazioni*, pp. 40 ss.

¹⁴ Cfr. loc. ult. cit., p. 44.

Alla luce di ciò, i dati di cui all'art. 7, comma 5-bis, lett. c), devono considerarsi dati non destinati strutturalmente all'inclusione in banca di dati, in quanto trattati solo temporaneamente e con esclusivo riferimento alle esigenze di organizzazione dell'attività esercitata dal titolare.

Questa prospettiva sembra essere suffragata, del resto, da quanto disposto con l'art. 17, commi 6 e 9, d.P.R. n. 501/1998¹⁵, laddove è da un lato stabilito (comma 6) che, in tema di accesso ai dati personali, i dati sono *estratti* a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e che gli stessi sono, a richiesta, trasposti su supporto cartaceo o informatico; dall'altro, si ribadisce (comma 9) che, ai fini di agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, possono impiegarsi appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata *selezione* dei dati che riguardano i singoli soggetti¹⁶. Non sembrano potervi essere dubbi, infatti, che l'estrazione e la selezione siano a tutti gli effetti operazioni presupponenti una previa « registrazione » strutturante delle informazioni¹⁷, al di là di quanto parrebbe sottintendere l'uso di espressioni come « trasmissione » o « riscontro » .

4. « REGISTRAZIONE » E IDENTIFICAZIONE DEGLI SCOPI DEL TRATTAMENTO.

Come noto, la prestazione di un consenso (libero, specifico e documentato per iscritto) dell'interessato, non è l'unico requisito cui la legge n. 675/1996 subordina la liceità del trattamento. In tal senso rilevano anche il previo adempimento dell'obbligo di informativa (che renda il consenso anzidetto « informato »), nonché il rispetto dei canoni (liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza, etc.) indicati nell'art. 9 della medesima legge. Inoltre, anche nei casi in cui non è necessario il consenso al trattamento (perché, ad esempio, i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti accessibili a chiunque), restano comunque fermi, a carico del soggetto che intenda lecitamente utilizzare le informazioni di cui è venuto in possesso in modo corretto, l'obbligo di informativa e quello di rispettare i suddetti criteri (liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza, ecc.).

La circostanza che l'acquisizione (la « raccolta », secondo il lessico della legge n. 675/1996) dei dati personali sia avvenuta lecitamente, infatti, non comporta di per sé l'automatica liceità di qualsivoglia trattamento successivo (come tale, distinto rispetto alla « raccolta » medesima). Gli scopi che si intendono perseguire attraverso il trattamento, infatti, devono risultare identificati (o almeno identificabili, se previsti in rapporto di correla-

¹⁵ Il provvedimento è analizzato in maniera approfondita da G. BUSIA, *Commento al d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, 3^a, legge 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Guida al diritto*, 1999, fasc. 7, pp. 12 ss.

¹⁶ Cfr. anche G. CORRIAS LUCENTE, *Archivio informatico e violazione della legge sulla privacy*, in questa *Rivista*, 2000, pp. 301 ss.

¹⁷ Si v. anche BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, cit., p. 159, per il quale deve assegnarsi all'espressione « estrazione », un significato rapportato alle sole tecniche telematiche.

zione con altri trattamenti: v. art. 7, comma 2) già all'atto della raccolta dei dati, tanto da dover trovare riscontro (v. il comma 4, lett. *b*) nella notificazione di cui al già citato art. 7, quando obbligatoria.

A riprova di ciò, si può osservare ancora come, a tenore del già esaminato art. 7, comma 5-*bis*, lett. *c*), la notificazione possa avvenire in forma semplificata qualora il trattamento sia effettuato in relazione a dati *non registrati in una banca di dati*.

Laddove poi (artt. 9 e 13) la legge n. 675/1996 sancisce il principio per il quale i dati oggetto di trattamento devono essere utilizzati in modo lecito e secondo correttezza, l'interessato conserva comunque il diritto di reagire avverso il trattamento, persino ove manchi un illecito in senso proprio (v. l'art. 13, comma 1, lett. *d*), in quanto il punto di riferimento assunto dal legislatore si identifica proprio con le finalità, quali identificate già all'atto della raccolta, che si intendono perseguire attraverso la raccolta medesima e le forme di trattamento diverse e successive rispetto a questa.

L'identificazione degli scopi cui tende il trattamento è infatti funzionale alla realizzazione di due essenziali adempimenti: l'indicazione di siffatte «finalità» nella notificazione di cui all'art. 7 (quando obbligatoria) [si rammenti che essa deve aver luogo prima che il trattamento venga iniziato (comma 1)], e la specificazione degli scopi, in modo che essi risultino «determinati, espliciti e legittimi», all'atto della «registrazione» dei dati — v. artt. 7, comma 5-*bis*, lett. *c*), 9, comma 1, lett. *b*), 13, comma 1, lett. *c*), n. 1 — vale a dire dell'operazione del trattamento che per sua natura segue invariabilmente, in senso sia logico che cronologico, la raccolta, e altrettanto invariabilmente precede qualsivoglia forma di trattamento diversa e successiva rispetto a questa¹⁸.

È chiaro, così, che — accanto alla identificazione — è distinguibile un momento in cui si compie l'ufficializzazione o l'esternazione, se si vuole, degli scopi cui tende il trattamento. E siffatta operazione comporterà un grado di specificazione degli stessi, comunque almeno pari a quello presupposto dall'art. 9, comma 1, lett. *b*), allorquando puntualizza che in sede di «registrazione» dei dati personali occorre individuare gli scopi «determinati, espliciti e legittimi» che si intendono perseguire per il tramite del trattamento.

La identificazione e ufficializzazione delle finalità del trattamento avviene in forme che comportano una sorta di *preventiva* cristallizzazione degli scopi in parola (v. art. 9, comma 1, lett. *b*) in conformità ad una precisa sequenza procedimentale: raccolta e «registrazione», notificazione ed informativa, ai sensi dell'art. 9, legge n. 675/1996.

In effetti, la finalità indicata nella notificazione (se obbligatoria) del trattamento, nonché (comunque) in sede di informativa (se trattasi di dati raccolti presso l'interessato) o di «registrazione», ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), si atteggia per sua natura a fondamentale cartina di tornasole per la valutazione della condotta (successiva) del soggetto che opera il trattamento dei dati.

Del resto, mentre l'art. 9 sancisce che la raccolta e la «registrazione» devono avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi¹⁹, infatti, nelle

¹⁸ Si leggano opportuni approfondimenti in T. KRASNA, *Nomi a dominio e trattamento dei dati personali*, <http://www.interlex.it/675/krasna1.htm>.

¹⁹ Cfr. invece il testo dell'art. 6, par. 1, lett. *b*), Direttiva n. 95/46/CE, a mente del quale i dati personali devono essere «rilevati per finalità determinate, esplicite

altre operazioni del trattamento i dati devono essere utilizzati in termini non incompatibili con tali scopi. In tal modo, il principio di finalità finisce per connotare direttamente la struttura della raccolta e della « registrazione », atteggiandosi viceversa a semplice presupposto di legittimità per le altre operazioni del trattamento (come mero confine esterno).

È utile evidenziare, inoltre, che se un dato personale non è raccolto presso l'interessato (ad esempio, è tratto da un documento conoscibile da chiunque), il soggetto che lo raccoglie è per legge obbligato (art. 10, comma 3) a dare l'informativa, e quindi a rendere nota all'interessato medesimo non soltanto l'avvenuta raccolta delle informazioni, ma anche la finalità perseguita, « all'atto della registrazione dei dati » (oppure, laddove per i dati raccolti sia prevista la « comunicazione », non oltre la prima comunicazione)²⁰.

Per tale via, la triade notificazione/« registrazione »/informativa (*ex post*) vale per un verso a ufficializzare, rendendole immodificabili, le finalità che si intendono perseguire per effetto del trattamento, e, per altro verso, a rendere edotto l'interessato di quanto sta accadendo, onde porlo in condizione di reagire utilizzando gli strumenti allo scopo adoperabili. Tra essi, particolare rilevanza riveste la procedura di ricorso di cui all'art. 29, in grado di condurre ad una pronuncia motivata del Garante per la protezione dei dati personali in tempi relativamente brevi.

Ove rispettata, pertanto, questa sequenza procedimentale risulta in astratto idonea a consentire all'interessato di contrastare l'abuso persino ove questo fosse ancora *in fieri*, facendo valere i diritti previsti dall'art. 13 tra il momento della « registrazione » dei dati personali e quello, evidentemente successivo (ma pur sempre anteriore rispetto alla fase in cui di regola può concretizzarsi un danno), nel quale hanno luogo le successive e distinte operazioni di trattamento²¹.

5. INFORMATIVA ALL'ATTO DELLA « REGISTRAZIONE » E CONSEGUENZE SANZIONATORIE.

Giova, da ultimo, soffermarsi sulla disposizione recata all'art. 10, comma 3, legge n. 675/1996, secondo la quale « quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato *all'atto della registrazione dei dati* o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione ».

Tale disposizione va messo in relazione, da un lato con la norma dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 1, che conferisce all'interessato il diritto di chiedere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità » [corsivo nostro].

²⁰ Sulla centralità della disposizione in esame, nella disciplina della legge n. 675/1996, v., tra gli altri, V. ZENO-ZENCOVICH, *Commento all'art. 10*, in E. GIANANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCO-

VICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/1996*, cit., p. 93 ss., e in part. p. 97; BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, cit., p. 270 ss.; C. MARTORANA, *Commento all'art. 10*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 343 ss.

²¹ Cfr. sul punto KRASNA, *op. cit.*

anche se non ancora registrati; dall'altro, con la norma di cui all'art. 39, comma 2, a mente del quale « la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni »²² [corsivo nostro]²³. Il comportamento illecito cui è ricollegata tipicamente la sanzione amministrativa, con riferimento al comma 3 dell'art. 10, va individuato in tal caso nella mancanza, nell'incompletezza o nella tardività dell'informativa, che deve essere inviata all'interessato²⁴ quando i dati sono stati raccolti presso terzi^{25 26}.

Il problema della contestualità tra « registrazione » e informazione all'interessato, che l'art. 10, comma 3, legge n. 675/1996 solleva, è stato risolto dalla dottrina ammettendo la possibilità che l'informativa sia presentata oralmente o consegnata a mano all'interessato o spedita al momento della « registrazione » dei dati²⁷. In tal senso, l'introduzione della possibilità generalizzata di fornire un'informativa orale — purché sufficientemente dettagliata e specifica, a norma degli artt. 9 e 10 della legge n. 675/1996 — avvenuta con il d.lgs. n. 123/1997, potrebbe effettivamente rivelarsi assai preziosa nell'evitare pesanti conseguenze al titolare o al responsabile che non riuscissero a gestire efficacemente il sistema di « registrazione », così da non risultare tempestivi nell'inviare l'informativa entro il termine ultimo della fissazione delle informazioni o del loro inserimento nell'archivio di dati.

In secondo luogo, d'altra parte, se si considera la prevalente destinazione economica dei dati « registrati » ad una successiva comunicazione, la previsione perde molta parte del suo naturale significato dissuasivo,

²² La previsione di un dolo specifico, per la configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art. 35 (trattamento illecito di dati personali), autorizza a concludere che, nel caso l'omissione sia avvenuta « al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno », la stessa violazione amministrativa concorre con quella penale (l'omessa informazione ben determina l'illiceità del trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 11 della legge n. 675/1996). Sul punto, cfr. anche F. P. LUISO, *Commento all'art. 39*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 754.

²³ La medesima sanzione può essere oggetto di un pagamento in misura ridotta pari a lire un milione.

²⁴ Cfr., sul punto, G. DE RADA, *Commento all'art. 39*, in E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/1996*, cit., pp. 375-376.

²⁵ Deve precisarsi, al riguardo, che, stante il non perfetto coordinamento dei commi 2 e 3 dell'art. 10, l'inciso che figura nel comma 3 (« l'informativa di cui al comma 1 ») non può, ad ogni modo, non essere letto tenendo conto che la stessa informati-

va non è dovuta, in tutto o in parte, se taluni degli elementi che la compongono sono noti alla persona cui i dati si riferiscono.

²⁶ Così BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, cit., p. 276, nt. 163; e v. *ivi* l'osservazione dell'A. sull'incompletezza del disposto, allorché « applicando alla lettera le due disposizioni, si potrebbe ritenere che l'informativa all'interessato di cui al comma 3 non sia dovuta, anche in parte, quando gli elementi che la compongono siano noti non tanto al medesimo interessato quanto (comma 2) alla persona che fornisce i dati ». D'altra parte, vale la pena sottolineare come, nell'ottica comunitaria, le persone diverse dall'interessato sono prese in considerazione unicamente come possibili fornitori di dati e non come destinatari dell'informativa: cfr. MARTORANA, *Commento all'art. 10*, cit., p. 348.

²⁷ Secondo BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, cit., p. 277, nt. 164, la norma consente una trasmissione dell'informativa contestuale alla registrazione, e non rende necessario che la missiva pervenga all'interessato entro il medesimo termine.

in quanto sarà sufficiente informare l'interessato non oltre la prima comunicazione a terzi soggetti. Si noti che l'espressione « non oltre », diversamente da « all'atto », sembra sottintendere un minore rigore nell'accertamento: in pratica, il termine dell'invio viene differito, senza un giustificato motivo, proprio laddove l'interessato è esposto ad ulteriori, possibili conseguenze del trattamento²⁸.

Non può escludersi, peraltro, una interpretazione più rigorosa del disposto in questione, in particolare sottolineando che, se per i dati non destinati a successiva comunicazione il termine assegnato dal legislatore è cristallizzato in un istante ben preciso ai fini della garanzia dell'interessato, anche nel caso in cui sia *prevista strutturalmente*²⁹ una successiva comunicazione, il differimento dell'informativa consentito dalla norma « non oltre » tale evento, non può comunque risolversi in un rinvio *sine die*. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha del resto ritenuto, in una recente pronuncia³⁰, che i soggetti che procedono ad un trattamento di dati non raccolti presso la persona interessata, a fini di promozione telefonica o effettuata per posta, siano in ogni caso obbligati a fornire l'informativa, al più tardi, al momento del contatto telefonico, anche se trattasi di trattamento di dati temporaneo³¹.

Vi è di più: mancando nel comma 3 dell'art. 10 un riferimento ai dati per i quali sia prevista *in nuce* la successiva diffusione, deve ritenersi che per essi l'ultimo momento utile per procedere all'informativa all'interessato, resti quello della « registrazione ». In tal modo, il titolare potrà differire l'informazione all'interessato nel caso in cui intenda dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati (« comunicazione »), ma non nel caso in cui i destinatari siano soggetti indeterminati (« diffusione »).

Benché tale risultato appaia contraddittorio, in specie all'interno di un *corpus* normativo che fa mostra di trattare comunicazione e diffusione come indissolubile endiadi, non è escluso possa trattarsi di un correttivo teso, laddove il differimento dell'informativa non sia giustificabile con una selezione di destinatari effettivi — che, in quanto operabile solo *attraverso* la registrazione (nell'accezione proposta, da ultimo, *supra*) non può non avere l'effetto di spostare nel tempo l'obbligo dell'adempimento — in quanto si delinei una cerchia indeterminata di potenziali ricettori del-

²⁸ L'art. 11, par. 1 della Direttiva n. 95/46/CE reca bensì una previsione analoga all'art. 10 della legge n. 675/1996, ma sembra piuttosto invitare il legislatore nazionale a scegliere tra il momento della registrazione e un momento successivo, allorché si tratti di fornire l'informativa per dati non raccolti presso l'interessato. La norma italiana, in pratica, sembra attribuire al titolare, in questo modo, una scelta che la disposizione comunitaria rimetteva al legislatore interno: cfr. BUTTARELLI, *op. cit.*, p. 277, nt. 165.

²⁹ Appare tuttavia necessario che tale destinazione sia quantomeno esplicitata nella notificazione al Garante, nonché esplicitata all'atto dell'acquisizione dei da-

ti, anche attraverso la predisposizione di specifiche clausole negoziali.

³⁰ Provvedimento del 26 settembre 2000, riportato in *Newsletter* 12-18 marzo 2001 (<http://www.garanteprivacy.it>).

³¹ Nella specie, gli operatori della società trattante si erano riservati di fornire l'informativa soltanto una volta ravvisata la disponibilità alla promozione telefonica, pretendendo di avvalersi della disposizione di cui all'art. 10, comma 3, ultima parte, adducendo la destinazione dei dati ad una successiva comunicazione e così procrastinando illegittimamente la tutela del soggetto interessato (e già « disturbato » dal trattamento).

l'informazione, ad escludere per il titolare del trattamento un ulteriore vantaggio nei confronti dell'interessato, obbligandolo a giocare da subito « a carte scoperte »*.

* Nel licenziare le bozze si apprende che la Corte di Cassazione (Sez. I civ., 30 maggio-30 giugno 2001, n. 8889, in *Diritto e giustizia*, n. 28/2001, p. 15 ss.) si è pronunciata definitivamente sulla legittimità dell'annullamento di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, in sede di giudizio di opposizione ex art. 29, comma 6, legge n. 675/1996 (si veda il decreto del Tribunale di Milano, 14 ottobre 1999, in *foro italiano*, 2000, I, p. 649 ss., con note di M. GRANIERI e di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, e in questa *Rivista*, 2000, p. 30 ss., con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Banche di dati giornalistiche e dubbi (infondati) di incostituzionalità*).

Proprio l'argomentazione dei giudici

della Suprema Corte, peraltro, sembra corroborare la tesi prospettata nelle pagine che precedono, in particolare laddove opera un riferimento, seppure *incidenter tantum*, alla possibile « non strutturalità in un archivio » delle informazioni personali raccolte, in opposizione all'archiviazione (da intendersi in realtà, secondo quel che si è detto, nel senso di « registrazione »), che per i giudici di legittimità consentirebbe « la disponibilità immediata, all'occorrenza, di un dato da adoperare ai più svariati fini », evidentemente — aggiungeremmo — proprio in virtù dell'intervenuta strutturazione secondo una « pluralità di criteri tali da facilitarne il trattamento » (art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 675/1996).